

## COMMISSIONE IX

## AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE

## XIX.

## SEDUTA DI MARTEDÌ 19 OTTOBRE 1954

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

## INDICE

	PAG.
<b>Congedo:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	171
<b>Proposta di legge (Discussione e rinvio):</b>	
Senatore SPEZZANO: Modificazione dell'articolo 131 e soppressione degli articoli 133 e 134 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani. (1063). (Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato) . . . . .	171
PRESIDENTE . . . . .	171, 173
HELPER, <i>Relatore</i> . . . . .	171
BETTIOL FRANCESCO GIORGIO . . . . .	173

La seduta comincia alle 10.30.

FRANZO, *Segretario*. Legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Congedo.**

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Sampietro Giovanni.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Spezzano: Modificazione dell'articolo 131 e soppressione degli articoli 133 e 134 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani. (Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato). (1063).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Spezzano: « Modificazione dell'articolo 131 e soppressione degli articoli 133 e 134 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani », già approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato, nella seduta del 22 luglio 1954.

L'onorevole Helfer, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

HELPER, *Relatore*. La proposta di legge in esame, dovuta all'iniziativa del senatore Spezzano, ha subito, nel corso della discussione al Senato, una evoluzione di notevole rilevanza, soprattutto riguardo agli interessi dei Comuni montani.

Come è detto nel titolo, la proposta di legge tende a modificare l'articolo 131 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, ed

a sopprimere, assorbendone alcuni elementi nel suo articolo 1, gli articoli 133 e 134 dello stesso regio decreto.

Per maggior chiarezza, do lettura degli articoli citati:

«Articolo 131: Degli incassi realizzati per tagli straordinari nei boschi degli enti di cui al precedente articolo, l'Ispettorato forestale stabilirà le somme da impiegarsi in opere di miglioramento del patrimonio rustico degli Enti stessi ».

«Articolo 133: La misura delle somme da prelevarsi ai sensi dell'articolo 131 sarà determinata caso per caso, tenuto conto dell'importanza dei tagli eseguiti e delle somme incassate, dell'estensione e dello stato dei boschi e delle condizioni finanziarie dell'Ente proprietario, in base ad un progetto sommario dei lavori da eseguirsi, approvato dal Comitato forestale.

Tale importo non potrà, tuttavia, superare il 25 per cento del ricavato del taglio ».

«Articolo 134: Le somme così fissate saranno depositate presso le tesorerie delle provincie, a disposizione dell'amministrazione forestale, cui saranno consegnate a misura del bisogno, con ordini di pagamento del Prefetto della provincia al quale l'Ispettorato forestale darà conto, a norma delle disposizioni vigenti sulla contabilità generale dello Stato ».

Attualmente, i boschi comunali e demaniali vengono tagliati periodicamente, sulla base di un piano organico decennale, il cosiddetto piano economico, che, per fortuna, va estendendosi a tutto il territorio nazionale.

Oltre ai tagli ordinari si operano, di tanto in tanto, col permesso dell'autorità provinciale e del Corpo delle guardie forestali, tagli straordinari, non previsti, naturalmente, nel piano organico decennale. Sul ricavato di questi tagli, viene trattenuta una tangente che può andare fino al 25 per cento. Generalmente, però, salvo casi eccezionalissimi, non si supera mai il 15 per cento. Anzi, nella mia regione, dove i tagli sono più frequenti, essendo essa molto ricca di boschi, la media della somma accantonata oscilla fra il 9 e il 10 per cento.

In origine, queste somme venivano depositate presso le Tesorerie provinciali; successivamente, con nuove disposizioni, fu stabilito che tali somme dovessero essere depositate presso le Camere di commercio, le quali le tenevano a disposizione del Corpo forestale, che predispondeva e controllava il piano di lavori e poteva erogare somme su autorizzazione prefettizia.

Giustamente, il senatore Spezzano ha rilevato che il fondo ricavato dalle percentuali dei tagli straordinari rimane accantonato per un lungo periodo di tempo — anche per un anno — a causa della lentezza nella preparazione dei piani di investimento. Lo stesso senatore Spezzano ha avuto modo di constatare come, nella sua provincia, esistessero ben 147 milioni di lire, derivanti da percentuali su tagli straordinari, non investiti.

Da quanto ho detto, emerge chiaramente come il Comune, nel cui territorio il taglio viene effettuato, abbia ben poca competenza nella compilazione dei piani per l'investimento delle somme accantonate.

Ora, dopo le modifiche subite al Senato dalla proposta di legge in esame, avviene che il Comune, sul cui territorio avviene il taglio, è obbligato ad accantonare il 20 per cento del ricavato e ad investirlo a beneficio dei suoi fondi rustici, d'accordo col Corpo forestale.

Ciò ha fatto sorgere al Senato parecchie obiezioni, la prima delle quali riguarda la nuova percentuale fissa, ritenuta troppo elevata. Si obietta che il taglio straordinario costituisce un dissanguamento dei beni forestali. Se si obbliga ad accantonare il 20 per cento dell'incasso, implicitamente si obbliga ad elevare di un quinto la superficie del taglio, in tal modo incoraggiando il disboscamento, anziché la tutela del bosco.

Si obietta ancora che, non subendo il Comune un controllo *a posteriori* delle somme impiegate per i beni rustici, le somme stesse potrebbero essere destinate ad altri scopi, altrettanto buoni, ma non certo a tutela dei fondi rustici. E di ciò ho avuto modo di rendermene conto personalmente, avendo notato, nei miei frequenti viaggi, come alcuni Comuni lascino abbandonati proprio quei beni dai quali ricavano il loro benessere.

Infine, c'è da osservare che stanno sorgendo, in base alla legge n. 991 sulla montagna, numerose aziende speciali che curano, in modo particolare, i boschi di più Comuni aventi un profilo simile; di queste aziende non si fa parola nella proposta di legge e, quindi, non si dovrebbe tener conto di esse.

Certamente, non è simpatico per noi, deputati di zone montane, pensare che i fondi ricavati dai tagli straordinari di boschi debbano essere gestiti dalle Camere di commercio e dal Corpo forestale senza alcun diritto da parte dell'amministrazione comunale nel cui territorio avviene il taglio. Credo che

tutti siamo d'accordo nel ritenere giusto il controllo da parte dei diretti interessati, e che il controllo stesso ed il collaudo delle opere siano eseguiti da chi è veramente competente in materia e possa preparare i piani con capacità e con tecnica. Tuttavia, debbo, qui, esprimere il mio parere personale.

I tagli straordinari debbono essere veramente un'eccezione e, pertanto, non devono essere incoraggiati. Io proporrei di rovesciare la situazione, trasformando il concetto di intervento. Anziché incidere sui tagli straordinari per il miglioramento del bosco, si incida, magari con una quota minima, sui tagli ordinari. Questa quota, vada, poi, a beneficio, non soltanto del patrimonio di un Comune o di un altro, bensì dei Comuni montani in genere — beninteso, sempre nell'ambito della provincia — attraverso una disposizione controllata dall'autorità superiore.

Ritengo che gli onorevoli Colleghi si saranno resi conto che la materia non è tanto semplice e che abbisognerebbe di una discussione più approfondita. A mio avviso, piuttosto che approvare il presente testo della proposta di legge, sarei del parere di tornare al concetto primitivo della proposta del senatore Spezzano, e di abolire qualsiasi tangente sui tagli straordinari, i quali dovrebbero veramente ridursi al minimo indispensabile.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. Accetto la proposta di rinvio del collega Helfer, dato che, effettivamente questo provvedimento merita una discussione molto approfondita.

Debbo aggiungere, ai motivi di perplessità esposti dall'onorevole relatore, ancora una considerazione: e, cioè, che il 20 per cento, previsto dalla proposta di legge in esame, dovrebbe andare ad aggiungersi al 12 per cento che i proprietari di boschi pagano come imposta I. G. E. sul macchiatico.

A mio giudizio, questo provvedimento migliora, sì, in un certo senso, la vigente legislazione, per il fatto che i fondi accantonati vengono sottratti alla gestione delle Camere di commercio, per passare agli Enti, ma la peggiora da un altro lato, specie per effetto di quel limite rigido del 20 per cento.

Sono, anch'io, d'accordo per un esame molto attento del provvedimento.

PRESIDENTE. Data l'ora tarda, il seguito della discussione di questa proposta di legge è rinviato ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

**La seduta termina alle 11.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. ANTONIO VERDIROSI

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI